13.10.2010 A7-0136/000

Emendamento 48

Barbara Weiler

a nome del gruppo S&D

Małgorzata Handzlik

a nome del gruppo PPE

Jürgen Creutzmann

a nome del gruppo ALDE

Heide Rühle

a nome del gruppo Verts/ALE

Edvard Kožušník

a nome del gruppo ECR

Cornelis de Jong

a nome del gruppo GUE/NGL

Malcolm Harbour

a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relazione A7-0136/2010

Barbara Weiler

Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD)

Proposta di direttiva

_

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO*

alla proposta della Commissione

DIRETTIVA 2010/... DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

considerando quanto segue:

AM\835037IT.doc 1/17 PE441.848v01-00

Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo

GU C 255 del 22.9.2010, pag. 42.

Posizione del Parlamento europeo del xx 2010.

- (1) Alla direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, devono essere apportate diverse modificazioni sostanziali¹. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.
- (2) Nel mercato interno la maggior parte dei beni e dei servizi viene fornita da operatori economici ad altri operatori economici e ad amministrazioni pubbliche secondo un sistema di pagamenti differiti, in cui il fornitore lascia al cliente un periodo di tempo per pagare la fattura, secondo quanto concordato tra le parti, precisato sulla fattura del fornitore o stabilito dalla legge.
- (3) Nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti vengono effettuati in ritardo rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi. Sebbene i prodotti vengano forniti e i servizi eseguiti, molte delle relative fatture vengono pagate decisamente dopo il termine stabilito. I ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di ritardi nei pagamenti. Questo rischio aumenta enormemente nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa più difficile.
- (4) Il ricorso alla giustizia nei casi di ritardi di pagamento viene già agevolato dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale², dal regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati³, dal regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento⁴ e dal regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità⁵.Per contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è tuttavia necessario stabilire disposizioni aggiuntive.
- (5) Gli operatori economici dovrebbero essere in grado di svolgere le proprie attività in tutto il mercato interno in condizioni che garantiscano che le operazioni transfrontaliere non comportino rischi maggiori di quelle interne. L'applicazione di norme sostanzialmente diverse alle operazioni interne e a quelle transfrontaliere comporterebbe la creazione di distorsioni della concorrenza.
- (6) Nella comunicazione del 25 giugno 2008 denominata "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa (un "Small Business Act per l'Europa), la Commissione sottolinea la necessità di agevolare l'accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e di creare un

AM\835037IT.doc 2/17 PE441.848v01-00

GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 35.

² GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

³ GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15.

⁴ GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1.

⁵ GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1.

contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali. È utile osservare che alle pubbliche amministrazioni spetta una particolare responsabilità al riguardo. I criteri per la definizione di PMI sono contenuti nella raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese¹.

- **(7)** Una delle azioni prioritarie della comunicazione della Commissione del 26 novembre 2008 denominata "Piano europeo di ripresa economica" prevede la riduzione degli oneri amministrativi e la promozione dell'imprenditorialità, ad esempio assicurando, in linea di principio, il pagamento delle fatture, anche quelle delle PMI, relative a forniture e servizi entro un mese, per alleviare i problemi di liquidità.
- L'obiettivo della lotta contro i ritardi di pagamento nel mercato interno non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri separatamente e può pertanto essere meglio realizzato a livello *dell'Unione*. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo auspicato. La presente direttiva è quindi integralmente conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.
- La presente direttiva dovrebbe essere limitata ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale e non dovrebbe disciplinare i contratti con consumatori, gli interessi relativi ad altri pagamenti, ad esempio pagamenti a norma di legge per assegni o titoli di credito o pagamenti effettuati a titolo risarcimento danni ivi compresi i pagamenti effettuati da un assicuratore. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di escludere i debiti oggetto di procedure concorsuali, compresi i procedimenti finalizzati alla ristrutturazione del debito.
- (10) La presente direttiva disciplina tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche, tenendo conto del fatto che a queste ultime fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese. Essa pertanto dovrebbe disciplinare anche tutte le transazioni commerciali tra gli appaltatori principali ed i loro fornitori e subappaltatori.
- (11) Il fatto che le professioni liberali ricadano nell'ambito di applicazione della presente direttiva non comporta per gli Stati membri l'obbligo di trattarle come imprese o attività commerciali per fini diversi da quelli della presente direttiva.
- (12) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati o dalla loro assenza e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. Occorre passare decisamente ad una cultura dei pagamenti rapidi, anche facendo in modo che l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia sempre considerata una clausola contrattuale gravemente iniqua, per invertire tale tendenza e per far sì che un ritardo di pagamento abbia conseguenze dissuasive. Tale cambiamento dovrebbe inoltre includere disposizioni specifiche sui periodi di pagamento e sul risarcimento dei creditori per le spese sostenute e, tra l'altro, prevedere che l'esclusione del diritto al risarcimento dei costi di recupero sia considerata

AM\835037IT.doc

Unita nella diversità

GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

gravemente iniqua.

- (12 bis) Analogamente si dovrebbe provvedere a limitare, in linea generale, i termini di pagamento previsti dai contratti tra imprese a un massimo di 60 giorni di calendario. Tuttavia, ci possono essere circostanze in cui le imprese richiedono periodi di pagamento più lunghi, ad esempio quando le imprese intendono concedere credito commerciale ai propri clienti. Si dovrebbe quindi mantenere la possibilità per le parti di concordare espressamente periodi di pagamento superiori a 60 giorni di calendario, a condizione tuttavia che tale proroga non sia gravemente iniqua per il creditore.
- (12 ter) La consegna di beni e la prestazione di servizi contro pagamento di cui alla presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché lavori di ingegneria civile.
- (13) (13) Per motivi di coerenza della legislazione dell'Unione, ai fini della presente direttiva si applica la definizione di "amministrazione aggiudicatrice" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali¹ e all'articolo 1, paragrafo 9 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi².
- (14) Gli interessi legali di mora vanno calcolati come interessi semplici su base giornaliera secondo il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodo di tempo, alle date e ai termini³.
- (14 bis) La presente direttiva non dovrebbe obbligare un creditore ad esigere interessi di mora. In caso di ritardo di pagamento, la presente direttiva dovrebbe consentire al creditore di applicare interessi di mora senza alcun preavviso di inadempimento o altro simile avviso che ricordi al debitore il suo obbligo di pagare.
- (14 ter) Ai fini del diritto a interessi di mora, si considera in ritardo il pagamento di un debitore qualora il creditore non possa disporre della somma lui dovuta alla data di scadenza, a condizione che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi legali e contrattuali.
- (14 quater) Le fatture determinano richieste di pagamento e costituiscono documenti importanti nella catena di valore delle transazioni per la fornitura di beni e servizi, tra l'altro ai fini della determinazione del termine di pagamento. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero promuovere sistemi che diano certezza guiridica per quanto riguarda la data esatta del ricevimento delle fatture da parte dei debitori, anche nel settore della fatturazione elettronica in cui il ricevimento delle fatture potrebbe generare prove elettroniche e che sarebbe in parte disciplinato dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della

AM\835037IT.doc

PE441.848v01-00

4/17

GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

² GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

³ GU L 124 del 8.6.1971, pag. 1.

- direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione¹.
- (15) Un risarcimento equo dei creditori, relativo ai costi di recupero generati *a causa del* ritardo di pagamento, serve a garantire che le conseguenze dei ritardi di pagamento abbiano un effetto dissuasivo. Tra i costi di recupero vanno inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento, per i quali la presente direttiva deve prevedere la possibilità di *determinare* un importo *minimo forfettario* da aggiungere agli interessi di mora. *Il risarcimento sotto forma di importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e interni legati al recupero.* Il risarcimento delle spese di recupero va preso in considerazione fatte salve le disposizioni nazionali, in base alle quali il giudice nazionale può concedere al creditore eventuali risarcimenti aggiuntivi connessi al ritardo di pagamento da parte del debitore,
- (15 bis) Oltre ad avere diritto al pagamento di un importo forfettario per le spese di recupero, il creditore dovrebbe esigere anche il risarcimento delle restanti spese di recupero sostenute a causa del ritardo di pagamento del debitore. Tra tali spese vanno annoverate, in particolare, le spese sostenute dal creditore per aver affidato un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti.
- (15 ter) La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di prevedere importi fissi per il risarcimento di spese di recupero più elevate e quindi più favorevoli al creditore, o di aumentare tali importi, tra l'altro al fine di tenere il passo con l'inflazione.
- (16) La presente direttiva non dovrebbe impedire pagamenti a rate o pagamenti scaglionati. Tuttavia, ogni rata o pagamento dovrebbe essere pagata/o nei termini concordati e dovrebbe essere soggetta/o alle norme in materia di mora di cui alla presente direttiva.
- (17) In linea di principio, le pubbliche amministrazioni si trovano in una situazione più favorevole rispetto a quella delle imprese . Molte pubbliche amministrazioni possono inoltre ottenere finanziamenti a condizioni più interessanti rispetto a quelle offerte alle imprese private . Inoltre, per raggiungere i loro obiettivi, le pubbliche amministrazioni dipendono meno delle imprese da relazioni commerciali stabili. Di conseguenza, lunghi periodi di pagamento e ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni per beni e servizi determinano costi inutili per le imprese . Di conseguenza è opportuno introdurre norme specifiche per le transazioni commerciali relative alla fornitura di beni o servizi da parte di imprese alle pubbliche amministrazioni, prevedendo in particolare periodi di pagamento di norma non superiori a 30 giorni di calendario, se non diversamente concordato nel contratto e purché ciò sia obiettivamente giustificato alla luce della particolare natura o delle caratteristiche del contratto e, in ogni caso non superiori a 60 giorni di calendario.
- (17 bis) Tuttavia, occorre tener conto della situazione specifica delle pubbliche amministrazioni che svolgono attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo beni o servizi sul mercato come un'impresa pubblica. A tal

AM\835037IT.doc 5/17 PE441.848v01-00

GU L 189 del 22.7.2010, pag. 1.

fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, a determinate condizioni, a prorogare il periodo legale di pagamento fino ad un massimo di 60 giorni di calendario.

- (17 ter) Per quanto attiene ai ritardi di pagamento, particolarmente preoccupante è la situazione dei servizi sanitari in gran parte degli Stati membri. I sistemi di assistenza sanitaria, come parte fondamentale dell'infrastruttura sociale europea, sono spesso costretti a conciliare le esigenze individuali con le disponibilità finanziarie, in considerazione dell'invecchiamento della popolazione europea, dell'aumento delle aspettative e dei progressi della medicina. Per tutti i sistemi si pone il problema di privilegiare l'assisitenza sanitaria in un modo che bilanci le esigenze dei singoli pazienti con le risorse finanziarie disponibili. Gli Stati membri dovrebbero quindi poter concedere agli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria una certa flessibilità nell'onorare i loro impegni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, a determinate condizioni, a prorogare il periodo legale di pagamento fino a 60 giorni di calendario. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia profondere il massimo impegno affinché i pagamenti nel settore dell'assistenza sanitaria vengano regolati in accordo con i periodi legali di pagamento.
- (17 quater) Al fine di non compromettere il conseguimento dell'obiettivo della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che nelle transazioni commerciali la durata massima di una procedura di accettazione o di verifica non ecceda, di norma, 30 giorni di calendario. Tuttavia, dovrebbe essere previsto che una procedura di verifica possa eccedere i 30 giorni di calendario, ad esempio nel caso di contratti particolarmente complessi, se espressamente previsto nel contratto e nella documentazione di gara e se ciò non risulti gravemente iniquo per il creditore.
- (17 quinquies) Le istituzioni dell'Unione si trovano in una situazione analoga a quella delle autorità pubbliche degli Stati membri per quanto riguarda le loro relazioni di finanziamento e commerciali. Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹ specifica che la liquidazione, l'ordinazione e i pagamenti delle spese da parte delle istituzioni dell'Unione devono essere eseguiti entro un termine che sarà fissato nelle modalità d'esecuzione. Tali norme di attuazione sono attualmente definite nel regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee² e precisano le circostanze nelle quali i creditori pagati in ritardo possono vantare interessi di mora. Nel quadro della revisione in corso di tali regolamenti, si dovrebbe garantire che i termini massimi di pagamento da parte delle istituzioni dell'Unione siano allineati ai periodi legali applicabili alle pubbliche amministrazioni ai sensi della presente direttiva.
- (18) La presente direttiva dovrebbe proibire l'abuso della libertà contrattuale in danno del creditore. *Di conseguenza, quando una clausola contrattuale o una prassi relativa*

AM\835037IT.doc 6/17 PE441.848v01-00

GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

² GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

alla data o al periodo di pagamento, al tasso di interesse di mora o al risarcimento dei costi di recupero non sia giustificata sulla base delle condizioni concesse al debitore, o abbia principalmente l'obiettivo di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, si può ritenere si configuri un siffatto abuso. A tale riguardo, conformemente al progetto accademico di quadro comune di riferimento, qualsiasi clausola contrattuale o prassi che si discosti gravemente dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, deve essere considerata iniqua per il creditore. In particolare, l'esclusione esplicita del diritto di applicare interessi di mora dovrebbe essere sempre considerata come gravemente iniqua, mentre si dovrebbe presumere che l'esclusione del diritto al risarcimento dei costi di recupero sia gravemente iniqua. La presente direttiva non deve incidere sulle disposizioni nazionali relative alle modalità di conclusione dei contratti o che disciplinano la validità delle clausole contrattuali abusive nei confronti del debitore.

- (18 bis) Nel contesto di maggiori sforzi per evitare l'abuso della libertà contrattuale a danno del creditore, gli organismi ufficialmente riconosciuti e gli organismi che hanno un legittimo interesse a rappresentare le imprese dovrebbero poter agire dinanzi ai tribunali o agli organismi amministrativi nazionali al fine di evitare l'uso continuato di clausole contrattuali o prassi gravemente inique per il creditore.
- (18 ter) Al fine di contribuire alla realizzazione delle finalità della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero favorire la diffusione di buone prassi, anche incoraggiando la pubblicazione di un elenco dei buoni pagatori.
- (19) È auspicabile garantire che i creditori siano in posizione tale da poter esercitare la riserva di proprietà su base non discriminatoria in tutta *l'Unione*, se la clausola della riserva di proprietà è valida ai sensi delle disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato.
- (20) La presente direttiva si limita a definire l'espressione "titolo esecutivo", ma non disciplina le varie procedure per l'esecuzione forzata di un siffatto titolo, né le condizioni in presenza delle quali può essere disposta la sospensione dell'esecuzione ovvero può essere dichiarata l'estinzione del relativo procedimento.
- (21) Le conseguenze del pagamento tardivo possono risultare dissuasive soltanto se accompagnate da procedure di recupero rapide ed efficaci per il creditore. Conformemente al principio di non discriminazione di cui all'articolo 18 del trattato *sul funzionamento dell'Unione europea*, tali procedure dovrebbero essere a disposizione di tutti i creditori stabiliti *nell'Unione*.
- (21 bis) Al fine di agevolare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il ricorso alla mediazione o ad altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie. La direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale¹ definisce già un quadro di riferimento per i sistemi di mediazione a livello dell'Unione, soprattutto per le controversie

GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3.

- transfrontaliere, senza impedire la sua applicazione ai sistemi di mediazione interna. Gli Stati membri dovrebbero inoltre incoraggiare le parti interessate ad elaborare codici di condotta volontari volti, in particolare, a contribuire all'attuazione della presente direttiva.
- (22) È necessario garantire che la procedura di recupero dei crediti non contestati connessi ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali sia conclusa a breve termine, anche attraverso una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito.
- (23) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva 2000/35/CE. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva da quest'ultima direttiva.
- (24) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di recepimento di cui alla direttiva 2000/35/CE.
- (24 bis) A norma del punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

- -1. L'obiettivo della presente direttiva è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo la competitività delle imprese e in particolare delle PMI.
- 1. La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
- 2. Gli Stati membri possono escludere i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, *compresi i procedimenti finalizzati alla ristrutturazione del debito*.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(1) "transazioni commerciali": contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche

AM\835037IT.doc 8/17 PE441.848v01-00

¹ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

- amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo;
- (2) "pubblica amministrazione": qualsiasi amministrazione quale definita *all'articolo* 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2004/17/CE e all'articolo 1, paragrafo 9 della direttiva 2004/18/CE, indipendentemente dall'oggetto o dal valore dell'appalto;
- (3) ogni soggetto, diverso dalle pubbliche amministrazioni, esercente un'attività economica organizzata o una libera professione, anche se svolta da una sola persona; "ritardi di pagamento":
- (4) "ritardi di pagamento": un pagamento non effettuato durante i termini di pagamento contrattuali o legali in conformità delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 o all'articolo 5, paragrafo 1;
- (5) "interessi di mora": interessi legali *di mora o interessi ad un tasso concordato* tra imprese, *soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6*;
- (6) "interessi legali *di mora*": interessi di mora quali interessi semplici ad un tasso *che costituisce* il tasso di riferimento, *più* almeno *otto* punti percentuali;
- (6 bis) "importo dovuto", la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;
- (7) "tasso di riferimento":
 - (a) tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali o tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per tali operazioni;
 - (b) Per gli Stati membri *la cui valuta non partecipa all'euro*, *il* tasso equivalente fissato dalle rispettive banche centrali.
- (8) "riserva di proprietà": l'accordo in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;
- (9) "titolo esecutivo": ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciati da un tribunale o da altra autorità competente, inclusi quelli provvisori, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.

Articolo 3

Transazioni fra imprese

1. Gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali tra imprese, il creditore ha diritto agli interessi di mora senza che sia necessario un sollecito *qualora vengano*

rispettate le seguenti condizioni:

- (a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; nonché
- (b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.
- 2. Qualora vengano *soddisfatte* le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano quanto segue:
 - (a) *il creditore ha diritto agli* interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;
 - (b) se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, *il creditore ha diritto agli* interessi *alla scadenza di* uno dei termini seguenti:
 - (i) trascorsi 30 giorni *di calendario* dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
 - (i bis) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trascorsi 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, o
 - (ii) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi 30 giorni *di calendario* dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi;
 - (iii) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica, diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trascorsi 30 giorni *di calendario* da tale data;
- 2 bis. Gli Stati membri assicurano che la durata massima della procedura di accettazione o di verifica di cui al paragrafo 2, lettera b), punto (iii) non ecceda i 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o servizi, salvo diversamente concordato nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore, ai sensi dell'articolo 6.
- 2 ter. Gli Stati membri assicurano che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi i 60 giorni di calendario, se non diversamente concordato nel contratto e purché non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 6.
- 3. Gli Stati membri assicurano che il tasso di riferimento applicabile:
 - (a) per il primo semestre dell'anno in questione sarà quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;

(b) per il secondo semestre dell'anno in questione sarà quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Articolo 4

Risarcimento delle spese di recupero

- 1. Gli Stati membri assicurano che, quando gli interessi di mora sono dovuti in conformità dell'articolo 3 *o* 5, il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore, *come minimo*, un importo fisso di EUR 40.
- 2. Gli Stati membri assicurano che *l'importo fisso* di cui al paragrafo 1 *diventi esigibile* senza che sia necessario un sollecito e costituiscono un risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.
- 3. Il creditore, oltre *all'importo fisso* di cui al paragrafo 1, ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per *ogni restante costo di recupero che ecceda tale importo fisso sostenuto* a causa del ritardo di pagamento del debitore. *I restanti costi comprendono anche le spese che il creditore ha sostenuto per aver affidato un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti.*

Articolo 5

Transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni

- 1. Gli Stati membri assicurano che, nelle transazioni commerciali *in cui il debitore è la pubblica amministrazione*, il creditore ha diritto *alla scadenza del periodo di cui ai paragrafi 2, 2 bis o 4* agli interessi *legali* di mora senza che sia necessario un sollecito, *ove vengano* rispettate le seguenti condizioni:
 - (a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e
 - (b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.
- 2. Gli Stati membri assicurano *che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è la pubblica amministrazione*:
 - (b) Il periodo di pagamento *non superi* uno dei termini seguenti:
 - (i) trascorsi 30 giorni *di calendario* dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
 - (ii) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di

- pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi 30 giorni *di calendario* dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi;
- (iii) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica, diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trascorsi 30 giorni *di calendario* da quella data;
- (iii bis) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trascorsi 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, o
- (b bis) la data di ricevimento della fattura non è soggetta a un accordo contrattuale tra debitore e creditore.
- 2 bis. Gli Stati membri possono prorogare i termini di cui al paragrafo 2, lettera (a) fino ad un massimo di 60 giorni di calendario per:
 - (a) qualsiasi amministrazione pubblica che svolga attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo beni o servizi sul mercato e che sia soggetta come un'impresa pubblica ai requisiti di trasparenza di cui alla direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese¹;
 - (b) enti pubblici di assistenza sanitaria la cui finalità sia debitamente riconosciuta.

Ove uno Stato membro decida di prorogare i termini a norma del primo comma, trasmette alla Commissione una relazione sulla sua applicazione entro cinque anni dalla data di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

Su questa base, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui sono indicati gli Stati membri che hanno prorogato i termini a norma del primo comma e che tenga conto dell'impatto sul funzionamento del mercato interno, in particolare sulle PMI. Alla relazione vanno accluse eventuali proposte pertinenti.

- 3. Gli Stati membri assicurano che la durata massima della procedura di accettazione o di verifica di cui al paragrafo 2, lettera b), punto (iii) non ecceda i 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento dei beni o servizi, salvo diversamente concordato nel contratto e nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore, ai sensi dell'articolo 6.
- 4. Gli Stati membri assicurano che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non ecceda quello di cui al paragrafo 2, salvo *diversamente concordato nel contratto e*

AM\835037IT.doc 12/17 PE441.848v01-00

GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17.

purché sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, e non superi comunque in alcun caso i 60 giorni di calendario.

- 6. Gli Stati membri assicurano che il tasso di riferimento applicabile :
 - (a) per il primo semestre dell'anno in questione sarà quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
 - (b) per il secondo semestre dell'anno in questione sarà quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Articolo 6

Clausole contrattuali *e prassi* inique

1. Gli Stati membri dispongono che una clausola contrattuale *o una prassi* relativa alla data *o al periodo di* pagamento, al tasso dell'interesse di mora o *al risarcimento per i* costi di recupero non possa essere fatta valere oppure dia diritto a un risarcimento del danno, se risulti gravemente iniqua nei confronti del creditore.

Per determinare se una clausola *o una prassi* è gravemente iniqua per il creditore, *ai sensi del primo comma*, si terrà conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa:

- (a) l'eventuale grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;
- (b) la natura del prodotto o del servizio; nonché
- (c) se il debitore abbia qualche motivo oggettivo per ignorare il tasso d'interesse di mora legale, il periodo di pagamento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5, paragrafo 2 di articolo 5, paragrafo 4 o l'articolo 4, paragrafo 1.
- 1 bis. Ai fini del paragrafo 1, una clausola o una prassi che escluda l'applicazione di interessi di mora viene sempre considerata gravemente iniqua.
- 1 ter. Ai fini del paragrafo 1, una clausola o una prassi che escluda il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 4 viene considerata gravemente iniqua.
- 2. Gli Stati membri assicurano che, nell'interesse dei creditori e dei concorrenti, esistano mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a condizioni gravemente inique nel senso di cui al paragrafo 1.
- 3. I mezzi di cui al paragrafo 2 sono tra l'altro disposizioni che consentono a organizzazioni *titolari di un riconoscimento ufficiale o di legittimo interesse a*

rappresentare imprese di agire a norma della legislazione nazionale dinanzi ai tribunali o a organi amministrativi competenti quando le clausole contrattuali o le prassi siano gravemente inique, ai sensi del paragrafo 1, in modo che possano ricorrere a mezzi appropriati ed efficaci per impedire il ricorso continuo a tali clausole.

Articolo 7

Trasparenza e sensibilizzazione

- Gli Stati membri assicurano piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla presente direttiva, anche rendendo pubblico il tasso d'interesse legale di mora applicabile.
- 2. La Commissione pubblica su Internet informazioni circa gli attuali tassi d'interesse legali applicati in tutti gli Stati membri in caso di ritardo nei pagamenti commerciali.
- 3. Gli Stati membri utilizzano, se del caso, pubblicazioni specialistiche, campagne promozionali o qualsiasi altro mezzo idoneo ad incrementare la consapevolezza dei rimedi ai ritardi di pagamento tra le imprese.
- 4. Gli Stati membri possono incoraggiare la creazione di codici di pagamento rapido che prevedano termini di pagamento chiaramente definiti e un adeguato procedimento per trattare tutti i pagamenti oggetto di controversia, o qualsiasi altra iniziativa che affronti la questione cruciale del ritardo dei pagamenti e contribuisca a sviluppare una cultura di pagamento rapido, a sostegno degli obiettivi della presente direttiva.

Articolo 7 bis

Termini di pagamento

La presente direttiva non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le pertinenti disposizioni della normativa nazionale applicabile, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data stabilita, gli interessi e il risarcimento previsti dalla presente direttiva sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi dovuti.

Articolo 8

Riserva di proprietà

1. Gli Stati membri provvedono in conformità con le disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato affinché il venditore conservi il diritto di proprietà sui beni fintanto che essi non siano stati pagati totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna dei beni.

AM\835037IT.doc 14/17 PE441.848v01-00

2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni relative ad anticipi già versati dal debitore

Articolo 9

Procedure di recupero di crediti non contestati

- 1. Gli Stati membri assicurano che un titolo esecutivo possa essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro 90 giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi al giudice o altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Gli Stati membri assolvono detto obbligo conformemente alle rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.
- 2. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali si applicano alle stesse condizioni a tutti i creditori stabiliti *nell'Unione*.
- 3. Per calcolare il periodo di cui al paragrafo 1 non si terrà conto di quanto segue:
 - (a) i periodi necessari per le notificazioni;
 - (b) qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.
- 4. *L'articolo non pregiudica* le disposizioni del regolamento (CE) n. 1896/2006.

Articolo 10

Relazione

Entro tre anni dalla data di cui all'articolo 11, paragrafo 1 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva. Alla relazione vanno accluse eventuali proposte pertinenti.

Articolo 11

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 7 e all'articolo 9 entro il *.

AM\835037IT.doc 15/17 PE441.848v01-00

^{*} Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni .

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità del suddetto riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri.

- 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari od amministrative adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
- 3. Gli Stati membri possono lasciare in vigore od emanare norme che siano più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
- 4. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri possono *decidere se* escludere contratti conclusi prima della data di cui al paragrafo 1.

Articolo 12

Abrogazione

Eccetto per quanto concerne i contratti conclusi prima del ..*. ai quali in virtù dell'articolo 11, paragrafo 4 non si applica la presente direttiva, la direttiva 2000/35/CE è abrogata con effetto da quella data, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza figurante nell'allegato.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

AM\835037IT.doc 16/17 PE441.848v01-00



^{*} Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

Il Presidente